



Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 DEL 09/09/2014

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE - DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.-

L'anno 2014, addì 9 del mese di settembre, alle ore 17:56 nell'aula consiliare del Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria di 1° convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Dott.ssa Maria Celeste ROMA, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'atto della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 12 e assenti, sebbene invitati, 5 come segue

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ZACHEO EGIDIO	X	
FINA ALFREDO PAOLO	X	
CALLIARI RITA	X	
ROMA MARIA CELESTE	X	
DE MATTEIS DAVIDE	X	
SIRSI ANGELO FRANCESCO	X	
MACI VINCENZO	X	
SERIO ALESSANDRA	X	
DE DONATIS LUISA	X	
VERGARI SERENA	X	
GRASSO COSIMO	X	
POSO ANDREA	X	
COMO MASSIMO		X
PALMARIGGI LAURA		X
ASSENZIO SERENA		X
MONTICCHIO ANTONIO		X
LANDOLFO LEONARDO		X

Partecipa, il Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio Passiatore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati;

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito in [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#), con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della [Legge n. 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il Decreto 18.07.2014 del Ministero dell'Interno, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 nel 30.09.2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in fase di approvazione;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#);
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura dello 0,00 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili, di determinare le aliquote del tributo in oggetto nella misura di seguito riportata:

- a) 2,2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definite e dichiarate dal regolamento IUC ai fini IMU ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- b) detrazione di imposta pari ad Euro 80,00 esclusivamente per l'abitazione principale con rendita catastale pari o inferiori ad Euro 250,00. L'eventuale eccedenza potrà essere decurtata dall'imposta scaturente dalla pertinenza;
- c) azzeramento dell'aliquota TASI per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili;

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI come sopra determinate, viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale sul sito ministeriale del federalismo fiscale in € 470.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili, sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	405.200,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE	53.877,26
SPESE PER LA TUTELA AMBIENTALE	8.500,00
SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE	90.000,00
TOTALE	557.577,26

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della [Legge n. 147/2013](#), come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del [decreto legge n. 88/2014](#), che testualmente recitano: "Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale";

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le seguenti:

- 16 ottobre 2014 (versamento 1^ rata o unica soluzione);
- 16 dicembre 2014 (versamento 2^ rata).

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare.

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Sentita l'esposizione dell'Assessore C. Grasso come integralmente riportato nel resoconto stenotipografico in atti.

Con 12 voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti votanti e proclamati.

DELIBERA

I. Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote (e le detrazioni) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#), come di seguito indicate:

- 2,2 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definite e dichiarate dal regolamento IUC ai fini IMU ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- detrazione di imposta pari ad Euro 80,00 esclusivamente per l'abitazione principale con rendita catastale pari o inferiori ad Euro 250,00. L'eventuale eccedenza potrà essere decurtata dall'imposta scaturente dalla pertinenza;
- azzeramento dell'aliquota TASI per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili;

II. Di determinare nella misura dello 0,00% la percentuale di TASI nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

III. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Il Presidente del Consiglio, al fine di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, stante l'urgenza, invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 12 voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti votanti e proclamati.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Eventuali osservazioni:

2014

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **02/09/2014**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **02/09/2014**

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Celeste ROMA

Il Segretario Generale
Dott. Cosimo Antonio Passiatore

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio on Line del sito del Comune il 09/09/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 09/09/2014

MESSO COMUNALE
ANNACHIARA MATTEI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 09/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

N° Reg. 1259

☐ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 09/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore